

## **Criteri di precedenza per l'iscrizione alle scuole di ogni ordine e grado e criteri per la scelta del tempo scuola nel primo ciclo: la guida dell'ANP**

*“Le iscrizioni costituiscono, come noto, la prima fase del procedimento di avvio dell’anno scolastico, che coinvolge soggetti pubblici e privati”* (Nota MIM 26 novembre 2024, n. 47577, *Iscrizioni alle scuole dell’infanzia e alle scuole del primo e del secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2025/2026*, modificata per quanto riguarda i termini temporali dalla Nota MIM 3 gennaio 2025, n. 8).

A tal fine il dirigente scolastico ha il compito di avviare una serie di procedure e di collaborazioni tra scuola, enti locali e uffici scolastici territoriali per predisporre in anticipo condizioni e forme di organizzazione in grado di assicurare la realizzazione sul territorio di una offerta formativa equilibrata e tutelare la piena fruizione del diritto allo studio di alunni e studenti.

Tra questi adempimenti, appare prioritario definire, annualmente e nell’ambito della singola istituzione scolastica, il limite massimo dei posti disponibili in relazione alle risorse dell’organico dell’autonomia e al numero e alla capienza delle aule e degli spazi a disposizione in base ai piani di utilizzo degli edifici scolastici.

Analogamente e in modo tempestivo (in coincidenza con la data di apertura delle iscrizioni, il 21 gennaio 2025), allo scopo di integrare la finalità orientativa di ciascuna scuola, va pubblicato il PTOF che, in questa fase, rappresenta un essenziale strumento informativo e di comunicazione con le famiglie per supportare le loro scelte, rendendole maggiormente consapevoli e responsabili.

### **RICHIESTE IN ECCEDENZA**

#### **Criteri di precedenza per l’iscrizione**

È precisa responsabilità del dirigente individuare il numero massimo di iscrizioni che sarà possibile accogliere nell’istituzione scolastica. Questo, come è noto, viene definito in base alle risorse dell’organico dell’autonomia, al numero e alla capienza degli edifici scolastici in coerenza anche con i piani di utilizzo degli stessi in base alle variazioni che possono annualmente rendersi necessarie.

Nell’ipotesi di richieste in eccedenza, è pertanto necessario, prima della loro acquisizione, che venga coinvolto il Consiglio d’istituto per definire i criteri di precedenza per l’iscrizione da rendere pubblici sul sito, all’albo e nell’apposita sezione del modulo di iscrizione.

Detti criteri sono rimessi all’autonomia delle singole scuole per la loro definizione. Resta inteso che gli stessi e la loro graduazione devono rispondere a principi di ragionevolezza, non essere arbitrari, non contraddittori e non discriminatori. La nota sulle iscrizioni per l’a.s. 2025/2026 suggerisce, a puro titolo di esempio, la viciniorietà, particolari impegni lavorativi dei genitori e la provenienza dell’alunno dal medesimo istituto, mentre chiarisce che non devono costituire

priorità la data di invio dell'iscrizione né gli esiti di eventuali test di valutazione; suggerisce infine di individuare l'estrazione a sorte come *extrema ratio*.

*“Resta confermato che alunni provenienti dalle scuole primarie dello stesso istituto comprensivo hanno la priorità nell’iscrizione alla scuola secondaria di primo grado rispetto a quelli provenienti da altri istituti. Si invita ad esplicitare questo criterio nelle delibere del Consiglio di istituto che fissano i criteri di precedenza”* (nota iscrizioni, paragrafo 2.3).

L'ultima scuola che tratta la domanda di iscrizione, ma che non può accoglierla per mancanza di disponibilità, è tenuta ad aiutare la famiglia nella ricerca di altre scuole, coadiuvata dall'Ufficio di ambito territoriale. Il coinvolgimento di quest'ultimo è fondamentale in quanto unico soggetto a conoscenza dello stato delle iscrizioni sul territorio e in grado, così, di valutarne le possibilità e i vincoli. Solo con tale approccio sinergico è possibile garantire agli studenti il godimento del diritto allo studio e vigilare sull'assolvimento dell'obbligo di istruzione.

*“Questo supporto alla famiglia nell’individuazione di una scuola in grado di accogliere l’iscrizione assume un rilievo ancora maggiore per gli alunni/studenti in età dell’obbligo alla luce dell’art. 12 del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, convertito con modificazioni dalla legge 13 novembre 2023, n. 159, concernente il rafforzamento delle misure relative al rispetto dell’obbligo di istruzione.*

*Tale responsabilità ricade in capo alle scuole e agli Uffici di ambito territoriale anche in caso di impossibilità di accoglimento, per mancata disponibilità di posti, di domande di iscrizione in corso d’anno.*

*Tenuto conto della frequenza con la quale si verifica la necessità di trattare domande di iscrizione pervenute in corso d’anno in relazione a trasferimenti della famiglia dell’alunno/studente e/o a eventuali cambi di percorso di studio o indirizzo tra un anno scolastico e l’altro, pare opportuno che il Consiglio di istituto prenda in considerazione anche questa casistica e deliberi i criteri di precedenza nell’accoglimento delle stesse, tenendo in particolare considerazione le situazioni emergenziali e quelle legate a trasferimenti per esigenze di servizio di particolari categorie, che spesso vengono disposti con preavvisi molto brevi e che non devono causare l’interruzione della frequenza per gli alunni/studenti”* (Nota iscrizioni 2025/2026, paragrafo 2.3).

Nella suddetta casistica è opportuno prevedere anche eventuali richieste da parte di alunni stranieri di prima immigrazione per i quali è importante il riferimento al relativo protocollo di accoglienza della scuola.

### **Criteri di precedenza per la scelta del tempo scuola nel primo ciclo**

Nella **scuola secondaria di primo grado**, all'atto dell'iscrizione, le famiglie esprimono le proprie opzioni rispetto all'orario settimanale previsto dal DPR n. 89/2009, art. 5: 30 ore oppure 36 ore elevabili fino a 40 (tempo prolungato) in presenza di idonei servizi nelle scuole. Anche per i percorsi a indirizzo musicale trovano applicazione i criteri di precedenza deliberati dal Consiglio di istituto, ma si sottolinea che l'attivazione dei suddetti percorsi ordinamentali può riguardare sia la costituzione di gruppi di alunni di differenti sezioni che di un'intera sezione, subordinatamente all'autorizzazione dell'U.S.R. e all'assegnazione del relativo organico (i

dirigenti dovranno quindi attivare per tempo i contatti con l’U.S.R. e contemporaneamente informare i genitori in merito alle realistiche possibilità di attivazione dei percorsi ai sensi del D.I. n. 176/2022).

Spetta alle scuole organizzare la prova orientativo-attitudinale e pubblicarne gli esiti entro il 10 febbraio 2025 o, al massimo, entro i 15 giorni successivi, al fine di consentire alle famiglie di rivolgersi ad altra scuola in assenza di posti disponibili. Si ricorda che in tale specifico indirizzo le attività di lezione strumentale, teoria e lettura della musica e musica d’insieme si svolgono in orario aggiuntivo per tre ore settimanali, ovvero novantanove ore annuali che possono essere organizzate anche su base plurisettimanale.

Nella **scuola primaria** si rinviene con frequenza anche la necessità di far fronte allo squilibrio numerico fra le richieste dei genitori relativamente al tempo scuola e alla disponibilità di organico.

Il riferimento normativo per questo ordine di studi è il DPR n. 89/2009 che ha disciplinato il riordino del primo ciclo di istruzione e della scuola dell’infanzia: “*L’orario settimanale delle lezioni nella scuola primaria può variare in base alla prevalenza delle scelte delle famiglie da 24 a 27 ore, estendendosi fino a 30 ore in base alla disponibilità di organico dei docenti. Per attivare una classe a 24 ore si deve raggiungere il numero minimo di 15 iscritti. Le famiglie possono chiedere anche il tempo pieno di 40 ore settimanali; esso viene autorizzato in base alla disponibilità dei posti, dell’organico dei docenti e dei servizi disponibili nella singola scuola*”.

Le scelte rispetto al tempo scuola sono quindi affidate alle famiglie, ma vanno contemperate con le disponibilità di organico. Nella maggior parte delle scuole si rilevano spesso situazioni problematiche per l’assegnazione al tempo “normale” o al tempo pieno. È quindi necessario che, in fase di presentazione dell’offerta formativa, sia chiarito alle famiglie che le loro richieste sono strettamente condizionate dall’approvazione della proposta di organico da parte dell’Ufficio scolastico territoriale.

La situazione è invece diversa nella **scuola dell’infanzia** in cui il tempo normale comprende la mensa e si articola fra 40 e un massimo di 50 ore. Il cosiddetto tempo “ridotto” si attiva solo dietro specifica richiesta di almeno 18 famiglie.

Per l’individuazione dei criteri è necessario che ogni scuola faccia riferimento alla propria realtà territoriale e a eventuali accordi con l’ente locale di riferimento.

Si suggerisce a tal proposito di distinguere tra criteri di precedenza assoluta e criteri che prevedono l’assegnazione di un punteggio utile alla formulazione di una graduatoria.

A titolo esemplificativo, potrebbero essere individuati come criteri di precedenza assoluta:

- *Alunni con disabilità*
- *Presenza nel nucleo familiare di conviventi con necessità di sostegno intensivo (legge n. 104/1992, art. 3, c. 3)*
- *Alunni appartenenti a nuclei familiari seguiti dai servizi sociali*
- *Alunni che ripetono la classe nella stessa tipologia di tempo scuola*

Quali criteri da graduare con un punteggio, invece, potrebbero essere indicati:

- *Famiglia monogenitoriale*
- *Entrambi i genitori lavoratori*
- *Presenza nell'istituto di fratelli/sorelle che frequentano il medesimo tempo scuola*
- *Residenza o sede di lavoro di uno dei genitori nel territorio di riferimento*
- *Provenienza dalla scuola dell'infanzia o dalla scuola primaria del medesimo istituto (cfr. paragrafo 2.3, Nota iscrizioni 2025/2026)*

La nota ministeriale, riguardo alla raccolta dei dati personali connessi con l'applicazione dei criteri individuati, sottolinea la necessità che essi siano effettivamente pertinenti e correlati alla finalità dell'iscrizione scolastica: le istituzioni scolastiche, pertanto, devono valutare se tale finalità possa essere validamente raggiunta solo tramite l'esclusivo uso degli stessi.

*"A tale proposito, si richiama la Nota della Direzione generale del 1° aprile 2015, prot. n. 2773, nella quale si rammenta che sono qualificati eccedenti e non pertinenti rispetto alle finalità delle iscrizioni i dati riferiti al titolo di studio e alla professione dei genitori e degli esercenti la responsabilità genitoriale di alunni/studenti.*

*Le richieste di informazioni finalizzate all'accoglimento delle domande di iscrizione o per l'attribuzione di precedenze o punteggi nelle graduatorie/liste di attesa devono essere definite con delibera del Consiglio di istituto che evidenzi in maniera puntuale i motivi che rendono indispensabile la raccolta di informazioni ulteriori.*

*Le scuole forniscono l'informativa di cui all'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679, con particolare riferimento ai diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del Regolamento medesimo" (Nota iscrizioni 2025/2026, paragrafo 2.4).*

A completamento delle procedure in commento sarà cura del dirigente individuare un gruppo di lavoro (composto, per esempio, dal dirigente stesso, da un docente collaboratore e da un assistente amministrativo) incaricato della redazione delle **graduatorie** dopo il doveroso controllo della documentazione presentata dalle famiglie.

Successivamente occorrerà procedere alla loro **pubblicazione** all'albo della scuola con indicazione del solo punteggio finale, dandone comunicazione ai genitori e agli esercenti la responsabilità genitoriale nonché al personale con apposita circolare in cui siano indicati i tempi per la presentazione di eventuali reclami e della pubblicazione delle graduatorie definitive. Se l'albo è *online*, è necessario porre particolare attenzione alle esigenze di privacy: in questo caso, le domande potranno essere graduate e pubblicate inserendo esclusivamente il numero di protocollo assegnato all'istanza e il relativo punteggio (onde consentire agli interessati di visualizzare la propria posizione), evitando l'indicazione di qualsiasi dato personale.